

PARERE n. 19 del 22.12.2021
DEL REVISORE DEI CONTI DELL'UNIONE VALLI E DELIZIE
Sull'ipotesi di CCI 2021/2023 parte normativa - anni 2021 e 2022 parte economica
per il personale dirigente dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie

Il giorno 22.12.2021, la sottoscritta, Raggi Micaela, in qualità di Revisore dei Conti dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie della provincia di Ferrara, nominata con Delibera Consiliare n. 29 del 30.07.2019, espone quanto segue:

Premesso che con prot. Unione n. 38564 del 21/12/2021 è stata trasmessa al Revisore dei Conti la seguente documentazione al fine della certificazione dell'ipotesi di CCI 2021/2023 parte normativa - anni 2021 e 2022 parte economica per il personale dirigente dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie:

- La delibera di G.U. n. 71 del 17/12/2021 con cui sono state approvate le linee di indirizzo alla contrattazione integrativa, ai sensi dell'art. 45 del CCNL 17/12/2020 del personale dirigenziale area funzioni locali, triennio 2021 - 2023 parte normativa, anni 2021 e 2022 - parte economica;
- L'ipotesi di CCI 2021/2023 parte normativa - anni 2021 e 2022 parte economica per il personale dirigente dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie sottoscritta il 20/12/2021;
- La Relazione illustrativa e tecnico - finanziaria, redatta in base agli schemi approvati con Circolare RGS n. 25 del 19.7.2012 aggiornata con gli schemi pubblicati al link http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/Schemi-RTF/note_applicative/, opportunamente modificati coerentemente con il nuovo CCNL 17/12/2020 ed i vincoli normativi;

Visto il CCNL 1998/2001 - Area della Dirigenza - sottoscritto il 23/12/1999;

Dato atto:

- che in data 22/02/2006 è stato sottoscritto il CCNL 2002/2003 relativo all'area dirigenziale del comparto Enti Locali;
- che in data 14/05/2007 è stato sottoscritto il CCNL 2004/2005 relativo all'area dirigenziale del comparto Enti Locali;
- che in data 22/02/2010 è stato sottoscritto il CCNL relativo al quadriennio 2006/2009 ed al biennio economico 2006/2007 dell'area dirigenziale del comparto Enti Locali;
- che in data 03/08/2010 è stato sottoscritto il CCNL 2008/2009 relativo all'area dirigenziale del comparto Enti Locali;

Rilevato che in data 17/12/2020 è stato sottoscritto il contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dirigente dell'area delle funzioni Locali, triennio 2016/2018;

Visti:

- l'art. 8, comma 6 del C.C.N.L. 17.12.2020, recante "Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dall'organo di controllo competente ai sensi dell'art. 40-bis, comma 1 del d. lgs. n. 165/2001. A tal fine, l'Ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalle parti, corredata dalla relazione illustrativa e da quella tecnica, è inviata a tale organo entro dieci giorni dalla sottoscrizione. In caso di rilievi da parte del predetto organo, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni. Trascorsi quindici giorni senza rilievi, l'organo di governo competente dell'amministrazione può autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto.";
- l'art.40, comma 3 quinquies del D.Lgs. 30/3/2001, n.165 (testo unico pubblico impiego) testualmente dispone che "...Le pubbliche amministrazioni non possono sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale, ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Nei casi di

violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate...”;

- l’art.40, comma 3 sexies dello stesso decreto prevede che “a corredo di ogni contratto integrativo le pubbliche amministrazioni redigono una relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa, utilizzando gli schemi appositamente predisposti e resi disponibili tramite i rispettivi siti istituzionali dal MEF di intesa con il Dipartimento della Funzione Pubblica. Tali relazioni vengono certificate dagli organi di controllo di cui all’art.40bis, comma 1”;
- l’art. 40 bis del D. Lgs. 30.03.2001 n. 165, così come sostituito dall’art. 55 del D. Lgs. n. 150/2009, che dispone che il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti. Qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 3-quinquies, sesto periodo;

Rilevato che detto controllo va effettuato prima dell’autorizzazione da parte della Giunta Comunale alla firma definitiva dell’accordo stesso;

Preso atto:

- che per effetto delle modifiche introdotte con il comma 456, dell’art.1, della Legge 147/2013 (*Legge di stabilità 2014*) all’art.9, comma 2-bis, del D.L. 78/2010, in ordine alla determinazione dei fondi destinati alla contrattazione integrativa è stata prorogata fino al 31 dicembre 2014, l’operatività del primo periodo dell’articolo 9, comma 2bis, del citato decreto, e sono stati resi strutturali, a decorrere dall’anno 2015 i conseguenti risparmi di spesa, che altrimenti sarebbero stati circoscritti (una tantum) al periodo 2011-2014;
- che nella legge di stabilità (articolo 1, comma 236, legge 28 dicembre 2015, n. 208) era stata introdotta una nuova disposizione finalizzata a contenere i costi del salario accessorio dei dipendenti pubblici: *“nelle more dell’adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 11 e 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124, [...], a decorrere dal 1° gennaio 2016 l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, [...], non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente”*;
- che l’art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75 del 25.5.2017 prevede testualmente quanto di seguito riportato:
*“Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell’azione amministrativa, assicurando al contempo l’invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, **l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale**, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, **non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2016**. A decorrere dalla predetta data l’articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell’anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l’ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell’anno 2016”*;

Visti:

- l'art. 33, D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 giugno 2019, n. 58 (c.d. Decreto "Crescita"), al comma secondo ultimo paragrafo recita testualmente che "Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018";
- il D.M. 17 marzo 2020, emanato in attuazione dell'art. 33, D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 giugno 2019, n. 58 (c.d. Decreto "Crescita"), in cui nelle premesse si specifica che in merito al limite del trattamento economico accessorio di cui all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018;

RISCONTRATO che l'art. 33, *comma 2*, del D.L. n. 34 del 30.04.2019 e ss.mm.ii., con l'approvazione del Decreto attuativo del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e il Ministro dell'Interno del 17/03/2020 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 27/04/2020, nonché con la successiva circolare esplicativa (ULM_FP-0000974-A-08/06/2020), **e' applicabile solo ai Comuni e non alle Unioni;**

Visto l'art. 57 del CCNL comparto FL 17/12/2020 che disciplina la costituzione del Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente in cui si stabilisce che gli enti costituiscono annualmente un Fondo destinato alla retribuzione di posizione ed alla retribuzione di risultato delle posizioni dirigenziali previste nelle rispettive strutture organizzative, entro i limiti finanziari previsti dalla vigente normativa in materia. Il Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato è costituito con le risorse indicate al comma 2 dello stesso articolo;

Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze n. 25 del 19.07.2012;

Visto l'art. 239 del D.Lgs. n. 267/00;

Dato atto che con apposita relazione assunta a prot. Unione n. 27545 del 23/09/2021 a firma del Dirigente del Settore Risorse Umane dell'Unione, trasmessa al Revisore dei Conti, è stata data evidenza dell'aggiornamento del rispetto della normativa in materia di facoltà assunzioni, della permanenza del rispetto del vincolo di cui all'art. 1, comma 562, della Legge n. 296 del 27.12.2006 e ss.mm.ii. e dell'art. 32, comma 5 del D.lgs. n. 267/00

Analizzata attentamente la documentazione trasmessa;

Richiamato il proprio parere n. 17 del 15/12/2021 espresso sulla costituzione del Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigenziale di cui all'art. 57 del CCNL 17.12.2020 dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie per gli anni 2021 e 2022;

Dato Atto che:

- con deliberazione G.U. n. 76 del 12/12/2017 si procedeva alla Costituzione ex novo del Fondo per la Retribuzione di Posizione e di Risultato del personale dirigenziale a tempo indeterminato e a tempo determinato su posto vacante in dotazione organica (posti istituiti in D.O.) dell'Unione Valli e Delizie - Anno 2017 ad esclusione dei posti previsti in D.O. coperti attraverso il comando del personale dai comuni, previo parere del 09.11.2017, assunto al protocollo in data 05.12.2017 al n. 33682, espresso dal Revisore dei Conti dell'Unione;
- il fondo costituito ex novo con la menzionata deliberazione G.U. 76/2017 risultava così determinato:

Fonti di finanziamento:	Importo anno 2017
--------------------------------	--------------------------

CCNL 23.12.1999 ART. 26 Comma 3 Parte stabile	€ 55.610,11*
--	---------------------

Preso atto:

- che il tetto massimo del Fondo del personale dirigenziale dell'Unione Valli e Delizie dall'anno 2018, è determinato in complessivi € 55.610,11 (limite anno 2017, in quanto fondo costituito ex novo nel medesimo anno, con riduzione contestuale dei limiti negli enti dell'Unione), al netto delle eventuali voci "escluse" dal calcolo per la verifica del rispetto del limite (es. economie anno precedente, ecc.);
- che con delibera di G.U. n. 58 del 30.09.2021 con cui è stata approvata la modifica al Piano triennale dei fabbisogni di personale (PTFP) 2021/2023 di cui alla delibera di G.U. n. 16 del 07.04.2021, si è stabilito, per quanto riguarda l'Unione, e di far fronte alla cessazione del dirigente del Settore Tecnico del Comune di Portomaggiore, comandata all'Unione per la direzione del Settore Programmazione Territoriale e del Settore Suap, attraverso l'assunzione presso l'Unione di un dirigente a tempo determinato ai sensi dell'art. 110 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 per la direzione del Settore Programmazione Territoriale e del Settore SUAP, da unificarsi in un unico Settore denominato Settore Programmazione Territoriale da gennaio 2022;
- che con l'accordo SP 77/2021 prot. Unione n. 28877 del 04/10/2021, sottoscritto tra l'Unione Valli e Delizie e gli enti aderenti, è stata prevista la possibilità di cedere tra enti parte del limite del trattamento economico accessorio di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75 del 25.5.2017, soprattutto del personale dirigente, nel caso di gestione associata di servizi e/o di funzione conferite in Unione nel rispetto dei CCNL vigenti, stabilendo che la quantificazione della quota ceduta verrà definita dall'ente cedente nell'ambito degli atti di costituzione delle risorse del salario accessorio che verrà recepita dall'ente beneficiario;
- che con delibera di G.C. del Comune di Portomaggiore n. 74 del 29.09.2021 è stata disposta, la cessione da parte di Portomaggiore del limite del trattamento economico accessorio ai sensi dell'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75 del 25.5.2017 all'Unione dei Comuni Valli e Delizie per un importo pari a € 10.000,00, a decorrere dall'anno 2022, al fine di consentire l'adozione degli atti da parte dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie per la piena attuazione delle scelte organizzative che prevedono l'assunzione presso l'Unione, invece che con comando dal Comune di Portomaggiore, di un dirigente a tempo determinato ai sensi dell'art. 110 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 per la direzione del Settore Programmazione Territoriale e del Settore SUAP;
- che con la delibera di G.U. n. 58 del 30.09.2021 è stato altresì disposto che, al fine di consentire la remunerazione della nuova posizione dirigenziale, ai sensi dell'art. 57 comma 2 lettera e) del CCNL 17/12/2020 nel rispetto del limite di cui all'art.23, comma 2, del D.Lgs. n. 75 del 25.5.2017, verranno utilizzati i risparmi connessi alla mancata istituzione di posizioni organizzative per un valore di € 11.208,79 discendente da una diversa organizzazione dei servizi;
- che pertanto il tetto massimo del Fondo del personale dirigenziale dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie è rideterminato dall'anno 2022 in complessivi € 76.818,90 (€ 55.610,11+€ 10.000,00+ €11.208,79), al netto delle eventuali voci "escluse" dal calcolo per la verifica del rispetto del limite (es. economie anno precedente, ecc.) come previsto dall'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017;

Visto l'art. 1, comma 870, della L. n. 178/2020 in cui si stabilisce che, in considerazione del periodo di emergenza epidemiologica da Covid-19, le risorse destinate, nel rispetto del vincolo in materia di trattamento economico accessorio di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017, a remunerare le prestazioni di lavoro straordinario del personale civile delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, non utilizzate nel corso del 2020, nonché i risparmi derivanti dai buoni pasto non erogati nel medesimo esercizio, previa certificazione da parte dei competenti organi di controllo, possono finanziare nell'anno 2021, nell'ambito della contrattazione integrativa, in deroga al citato art. 23, comma 2, i trattamenti economici accessori correlati alla performance e alle condizioni di lavoro, ovvero agli istituti del welfare integrativo;

Richiamato il proprio parere n. 6 del 27.04.2021, con cui sono stati certificati positivamente i risparmi conseguiti dai buoni pasto non erogati nell'anno 2020 che, ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 1 comma 870 della Legge 178/2020, possono finanziare nell'anno 2021, nell'ambito della contrattazione integrativa, in deroga all'articolo 23, comma 2, i trattamenti economici accessori correlati alla performance e alle condizioni di lavoro, ovvero agli istituti del welfare integrativo:

- **per il PERSONALE DIRIGENTE**, quantificati in complessivi € 77,09, il cui importo destinabile al fondo per la remunerazione della retribuzione di posizione e di risultato depurato degli oneri previdenziali e dell'IRAP, ammonta ad **€ 58,00** (accantonati in avanzo vincolato in sede di rendiconto);

Rilevato che il Fondo per la remunerazione della retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni dirigenziali, di cui all'art. 57 del CCNL 17.12.2020, dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie, oggetto della presente certificazione, tenuto conto del limite di cui all'art. 23 c. 2 del D.Lgs. 75/2017 come rideterminato per l'anno 2022 a seguito del trasferimento della quota da parte del Comune di Portomaggiore e della quota corrispondente alla riduzione del Fondo delle posizioni organizzative, è quantificato:

- per l'anno 2021 in complessivi **€ 56.487,11**;
- per l'anno 2022 in complessivi **€ 77.637,90**;

Rilevato che nella quantificazione di cui sopra è stato contemplato:

- l'incremento di cui all'art. 57 del CCNL 17/12/2020, ai sensi del comma 2 lett. e) dello stesso articolo, sussistendone la relativa capacità di bilancio, al fine consentire la remunerazione della retribuzione di posizione e di risultato della nuova posizione dirigenziale del Settore Programmazione Territoriale, della quota complessiva di € 21.208,79, di cui € 10.00,00 quale quota corrispondente alla cessione del limite del trattamento economico accessorio ai sensi dell'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75 del 25/05/2017, da parte del Comune di Portomaggiore ai sensi dell'accordo SP 77/2021 prot. Unione n. 28877 del 04/10/2021, quota stabilita con delibera di G.C. di Portomaggiore n. 74 del 29/09/2021 ed € 11.208,79 quale quota, corrispondente, ai fini del rispetto del limite di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75 del 25.5.2017, ai risparmi conseguenti alla revisione complessiva delle posizioni organizzative dell'ente con soppressione di una posizione;
- l'incremento del fondo delle risorse decentrate ai sensi del comma 870, art 1 della Legge Bilancio 2021 per l'importo quantificato in € 58,00, come da certificazione del Revisore dei conti, connesso al risparmio per buoni pasto registrato nell'anno 2020 a fronte del ricorso allo smart working in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Preso atto che viene destinata a titolo di previdenza-assistenza una quota delle entrate da sanzioni codice della strada per gli anni 2021 e 2022 a favore del Comandante di Polizia Locale ai sensi dell'articolo 208, comma 2, lett. a) del D.Lgs.285/1992 ss.mm.ii. e dell'art. 59 comma 1 lett. A) del CCNL 17/12/2020, pari a complessivi € 5.000,00 (al netto degli oneri riflessi connessi);

Preso atto altresì che risulta rispettato il vincolo di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75 del 25.5.2017, con riferimento al concetto di salario accessorio complessivo (dirigenti, personale non dirigente, straordinario e segretario) come da dimostrazione allegata alla nota prot. n. 37787 del 14.12.2021;

Vista la normativa vigente in materia di personale degli EE. LL.;

Verificato:

- che la relazione illustrativa e tecnico finanziaria è stata predisposta in ossequio alle istruzioni emanate con Circolare n. 25, del 19 luglio 2012, del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, opportunamente adeguata ai contenuti del nuovo CCNL sottoscritto il 21/05/2018 ;
- che il fondo per gli anni 2021 e 2022 è stato costituito in conformità alla normativa vigente e risulta integralmente coperto dalle disponibilità di bilancio;

- che l'ipotesi di CCI 2021/2023 parte normativa - anni 2021 e 2022 parte economica per il personale dirigente dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie è stato predisposto in conformità delle vigenti disposizioni di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori;
- la compatibilità dei costi dell'ipotesi sottoscritta il 20.12.2021 di CCI 2021/2023 parte normativa - anni 2021 e 2022 parte economica per il personale dirigente dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie ed i vincoli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, in quanto vi è capienza negli appositi stanziamenti di bilancio per far fronte agli oneri derivanti dall'accordo;

CERTIFICA POSITIVAMENTE

- la compatibilità finanziaria sulla costituzione del Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigenziale di cui all'art. 57 del CCNL 17.12.2020 dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie per gli anni 2021 e 2022, in quanto risultano rispettati i vincoli normativi e di bilancio come precedentemente già espresso con parere n. 17 del 15.12.2021;
- la compatibilità dell'ipotesi sottoscritta il 20.12.2021 di CCI 2021/2023 parte normativa - anni 2021 e 2022 parte economica per il personale dirigente dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie, con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge e contrattuali.

F.to digitalmente
Il Revisore dei Conti
Raggi Micaela